



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Candidati cinesi aderenti al Progetto "Turandot" Anno Accademico 2021/2022

Le presenti Disposizioni sono subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo italiano e dell'Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia del virus COVID 19.

In considerazione delle disposizioni inviate alle istituzioni della formazione superiore dal Ministro dell'Università e della Ricerca e relative all'avvio dell'anno accademico 2020/21, si rileva come a fronte del permanere della situazione di emergenza COVID-19, la mobilità fisica degli studenti internazionali verso l'Italia potrà essere sostituita se necessario, almeno per tutto il 2020, con attività didattiche a distanza.

Ciò non toglie che tali studenti internazionali, qualora necessitino del visto di ingresso in Italia, dovranno comunque e in maniera tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi di studio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento per i rispettivi luoghi di residenza, al fine di utilizzare tale visto non appena le condizioni lo consentiranno.

Per il rilascio del visto ai candidati dei corsi di studio presso le università italiane, la domanda di preiscrizione verrà presentata attraverso il portale UNIVERSITALY, secondo le indicazioni già pervenute presso tutti gli atenei italiani; si invitano pertanto tutte le istituzioni della formazione superiore a non interrompere le proprie procedure di reclutamento degli studenti internazionali e la relativa valutazione dell'idoneità dei titoli esteri da essi posseduti.

In merito alla valutazione dei titoli scolastici esteri idonei per l'accesso in Italia a corsi di primo ciclo (diplomi di scuola media superiore), si rammenta che, a causa dell'emergenza COVID-19, molti Paesi esteri, tra i quali la Cina, hanno adottato misure di carattere eccezionale al fine di garantire il completamento dei cicli scolastici ed il rilascio delle relative qualifiche finali. Si invitano pertanto le istituzioni italiane della formazione superiore ad applicare anche per i suddetti casi i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, ovvero il riconoscimento dei medesimi diritti accademici che un determinato titolo scolastico finale conferisce ufficialmente nel sistema estero di riferimento, a meno che non sussistano comprovate differenze sostanziali.

I FASE: Gli studenti

1.1. Presentazione delle domande di preiscrizione

Gli studenti cinesi aderenti al Progetto "Turandot" presentano, a partire **dal 17 giugno 2020** la domanda di preiscrizione ad un corso di studi, prescelto tra quelli per i quali le singole Istituzioni AFAM hanno fissato una riserva di posti.

Per gli studenti cinesi che, a seguito di detta preiscrizione, debbano frequentare un corso di lingua italiana, si rammenta che il corso non potrà avere una durata inferiore a 10 mesi e dovrà prevedere un numero di ore mensili che siano auspicabilmente ricomprese tra 80 e 100. Questo al fine di garantire una consistente e continua esposizione quotidiana alla lingua italiana, per consentire il conseguimento del livello B1 iniziale, con l'obiettivo di una crescita delle competenze linguistiche negli anni successivi. I livelli linguistici di riferimento ed i parametri per raggiungerli sono quelli definiti dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR), reperibile al seguente link:

<https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions>



Il corso di lingua, che potrà essere somministrato anche a distanza, dovrà altresì prevedere parte del tempo dedicato alla cultura italiana e/o ai linguaggi settoriali. Pertanto per quelle istituzioni che intendessero attuare il corso di lingua italiana della **durata di 10 mesi**, la scadenza ultima per la presentazione della candidatura da parte degli studenti cinesi **è stabilita al 27 agosto 2020**, mentre per le Istituzioni che intendessero porre in essere sperimentalmente corsi di lingua italiana della **durata di 11 mesi**, la scadenza ultima di presentazione delle domande per gli studenti cinesi **è anticipata al 31 luglio 2020**.

1.2 A quali corsi di studio prescrivarsi

L'elenco dei corsi e della corrispondente riserva di posti sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca al link:

<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

La diffusione di tali informazioni è curata anche dalle Istituzioni AFAM e dalle Rappresentanze italiane operanti in Cina, di concerto con Uni-Italia.

1.3 Sede prescelta per il corso di lingua italiana

Le sedi utili per la frequenza dei corsi di lingua italiana, che potranno essere somministrati anche a distanza, oltre l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena, la Società "Dante Alighieri", la Terza Università di Roma nonché l'Università per Stranieri di Reggio Calabria, sono raccolte in un apposito elenco informatizzato pubblicato nel sito del MUR al suddetto indirizzo. E' possibile frequentare il corso di lingua italiana anche presso le Istituzioni AFAM che lo abbiano attivato.

Gli studenti, che richiedono la preiscrizione ai corsi di studio presso le Istituzioni AFAM, hanno l'obbligo di specificare nella domanda anche la sede a cui sono interessati per la frequenza del corso di lingua italiana.

Gli studenti si iscrivono al corso di lingua presso l'Università o l'Istituzione AFAM, alla cui esclusiva autonomia organizzativa attiene demandare lo svolgimento di tale corso, ad un ente esterno o centro linguistico privato di riconosciuta qualità, con il quale l'istituzione AFAM abbia stipulato apposita convenzione.

1.4 Documentazione da produrre

Gli studenti producono, unitamente alla domanda di preiscrizione, la documentazione di studio, richiesta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari per l'eventuale redazione della **Dichiarazione di valore**. Agli studenti non laureati verrà rilasciata la dichiarazione di valore soltanto se in possesso di un punteggio di esame

Rappresentano requisiti obbligatori per gli studenti cinesi che intendono iscriversi alle Istituzioni italiane di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, l'esame di "Specializzazione Artistica" (Yi Shu Kao Shi o Yikao) e naturalmente l'esame denominato "Gao Kao". Per gli studenti che intendono iscriversi alle Istituzioni AFAM italiane il punteggio dovrà essere calcolato come media delle votazioni dell'esame di "Specializzazione Artistica" e del "Gao Kao".

Pertanto, il Gao Kao dovrà avere per il progetto Turandot un punteggio minimo di 300/750, al quale poi si sommerà il punteggio dell'esame di arte (Yikao), per una media totale di almeno **400/750**. Per gli studenti di Hong Kong e Macao, non soggetti al sistema dell'esame di Gao Kao, la documentazione di studio dovrà essere presentata alla competente Autorità consolare italiana che, una volta verificata l'eventuale validità ai fini dell'iscrizione alle Istituzioni AFAM, procederà a rilasciare la **Dichiarazione di valore**.

II FASE: Le Rappresentanze e le Istituzioni AFAM

2.1 Trasmissione del foglio informativo

Le Rappresentanze diplomatico-consolari di concerto con Uni-Italia, **entro 7 giorni dal termine dei periodi di preiscrizione**, inoltrano alle Istituzioni AFAM, a mezzo di posta elettronica ove possibile certificata, un foglio excel generato dal Database interattivo di Uni-Italia, contenente le richieste acquisite, completo di tutti gli elementi necessari, indicati nel facsimile allegato ([Allegato A](#)). Le Rappresentanze informano a mezzo di posta elettronica anche la sede universitaria o la sede dell'Istituzione AFAM, in cui si tiene il corso di lingua italiana, scelta dallo studente preiscritto al corso AFAM.



2.2 Ammissione con riserva

Le Istituzioni AFAM **accolgono con riserva** tutte le domande, in attesa di acquisire la relativa documentazione di studio. A tempo debito, danno conferma alle Rappresentanze e per conoscenza ad Uni-Italia, per posta elettronica ove possibile certificata, dell'avvenuta immatricolazione.

2.3 Visto di ingresso

Le Rappresentanze, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, **rilasciano agli interessati il visto di ingresso** con decorrenza di validità compatibile con i termini di inizio dei corsi di lingua italiana, segnalati dalle Università o dalle Istituzioni AFAM e risultanti dalla scheda di cui al paragrafo I.3.

Consegnano, inoltre, agli studenti, la documentazione di studio debitamente tradotta e munita dei prescritti atti di legalizzazione e della dichiarazione di valore.

III Fase: Ulteriori adempimenti

3.1. Permesso di soggiorno

I candidati devono inoltrare alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di studio/Università nelle modalità e nei termini previsti per tutti gli studenti stranieri, di cui alle disposizioni, pubblicate sul sito del MUR:

<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

I Candidati che lo desiderano possono altresì presentare istanza per la richiesta del permesso di soggiorno prima del loro arrivo in Italia, compilando con l'assistenza di Uni-Italia l'apposito modulo. La richiesta in loco viene inoltrata alle Istituzioni competenti solo per lo studente già in possesso di un visto di studio. Uni-Italia fornirà le informazioni necessarie per il completamento della procedura in Italia.

3.2 Prove di ammissione

I candidati sostengono, ove previste, le prove di ammissione al corso di studi prescelto, secondo il calendario fissato per tutti gli studenti, in base alle date stabilite dalle Istituzioni AFAM.

3.3 Domande di riassegnazione

Gli idonei non utilmente collocati in graduatoria entro la riserva a disposizione presso l'Istituzione AFAM prescelta possono produrre secondo i termini e le procedure previste per tutti gli studenti stranieri:

- domanda di riassegnazione ad altro corso presso la stessa Istituzione;
- domanda di riassegnazione allo stesso o ad altro corso presso altra Istituzione.

3.4 Gli studenti che superano le prove

Ad avvenuto superamento delle prove, gli studenti perfezionano l'immatricolazione direttamente in Italia, consegnando la documentazione di studio debitamente tradotta, legalizzata dalle competenti Rappresentanze e munita della dichiarazione di valore.

3.5 Gli studenti che non superano le prove

Gli studenti che non superano le prove di ammissione o che, pur idonei, non ottengono la riassegnazione ad altra sede o ad altro corso di studi, devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.

* * *